



rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

avverso la decisione n. 141/2011 del SENATO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO DI GARANZIA, depositata il 29/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

uditi gli avvocati Francesco Amerigo CIRRI SEPE QUARTA, Tito VARRONE dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per l'ammissibilità del ricorso, rigetto nel merito.



Ne conseguirebbe l'inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. spiegato dal Lorenzoni.

Ritengono peraltro queste Sezioni Unite che la questione prospettata dal Lorenzoni con il primo motivo sia, oltretutto rilevante, per le considerazioni svolte riguardo alla necessaria applicazione dell'art. 12 del Regolamento del Senato del 17 febbraio 1971, anche non manifestamente infondata, almeno in parte, tanto da giustificare che queste Sezioni Unite sollevino d'ufficio dinanzi a codesta Corte la questione di legittimità costituzionale.

3.- Non ignorano queste Sezioni Unite che la Corte costituzionale, con la risalente sentenza n. 154 del 1985, cui hanno fatto seguito le ordinanze di manifesta inammissibilità nn. 444 e 445 del 1993, ha dichiarato la medesima questione inammissibile alla stregua del tenore letterale dell'art. 134 Cost., che fa riferimento alle leggi ed agli atti aventi forza di legge, e non cita - come oggetto del giudizio della Corte - i regolamenti parlamentari.

Ritenne all'epoca la Corte costituzionale che i regolamenti parlamentari avrebbero potuto comprendersi nel disposto dell'art. 134 soltanto in via interpretativa e che siffatta interpretazione non era coerente, ed appariva anzi in contrasto, con la natura di democrazia parlamentare propria del nostro ordinamento.

Nell'auspicare la riconsiderazione di tali conclusioni, si osserva che la questione era affrontata, nella relativa ordinanza di rimessione dell'11/7/77, in tali termini: «Sul punto se la norma possa formare oggetto di sindacato di legittimità costituzionale - vale a dire se essa sia riconducibile o assimilabile agli atti aventi forza di legge, cui si riferisce l'art. 134 della Costituzione - può subito dirsi che il problema dovrebbe essere risolto affermativamente. È opinione prevalente della dottrina che i regolamenti parlamentari di cui agli artt. 64 e 72 della Costituzione (e tale è il Regolamento approvato dal Senato il 17 febbraio 1971) - regolamenti cui la Costituzione riserva la disciplina di date materie (l'organizzazione delle Camere ed il procedimento per l'esame e la approvazione dei disegni di legge) salvo quanto essa stessa direttamente dispone in proposito - costituiscono fonti (fonti-atto) di diritto oggettivo e sono assimilabili alle leggi formali, con le quali versano, per la succennata riserva, in rapporto di distribuzione (costituzionale) di competenza

*D'Amico*

normativa a pari livello. Codesta natura dei regolamenti vale poi ad escludere che alla loro denunciabilità davanti alla Corte costituzionale si opponga il dogma dell'insindacabilità degli *interna corporis* degli organi costituzionale, dogma peraltro ripudiato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 9 del 1959 (...). L'assimilabilità alle leggi formali appare ancor più evidente per la parte in cui i regolamenti parlamentari, in connessione con la disciplina dell'organizzazione delle Camere, regolino rapporti tra Camere e terzi, ipotesi che è appunto quella in argomento».

Nel rifarsi integralmente a tale prospettazione, queste Sezioni Unite sottolineano altresì che una cosa è l'esercizio delle funzioni legislative o politiche delle Camere, altra cosa gli atti con cui le Camere provvedono alla loro organizzazione. Se è assunto di tutta evidenza che alle Camere ed agli altri organi costituzionali debba essere garantita una posizione di indipendenza sicché essi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, siano liberi da vincoli esterni suscettibili di condizionarne l'azione, cosa del tutto diversa è dire che l'autodichia sui propri dipendenti sia una prerogativa necessaria a garantire l'indipendenza delle Camere affinché non siano condizionate da altri poteri nell'esercizio delle loro funzioni.

Come si è rilevato in dottrina, l'autodichia non è coesistente alla natura costituzionale degli organi supremi, perché la Costituzione non tollera la esclusione della tutela giurisdizionale di una categoria di cittadini, e l'autonomia spettante al Parlamento non è affatto comprensiva del potere di stabilire norme contrarie alla Costituzione.

4.- Venendo quindi alla non manifesta infondatezza della questione, in primo luogo l'autodichia del Senato - prevista dunque da un regolamento minore - appare in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto una categoria di cittadini è esclusa dalla tutela giurisdizionale in ragione di un elemento (l'essere dipendenti del Senato) non significativo ai fini del loro trattamento differenziato.

5.- Vi è conseguentemente violazione dell'art. 24 Cost., secondo cui "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti". che definisce, al secondo comma, la difesa "diritto inviolabile".

6.- Deve poi evidenziarsi la violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., essendo gli stessi soggetti sottoposti ad un giudice speciale, quanto alle loro cause di lavoro, istituito dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

*D. Orlando*

7.- Vi è anche violazione dell'art. 111 Cost., recentemente novellato, quanto al principio del giusto processo (primo comma), non potendo definirsi "giusto" un processo che si svolge dinanzi ad una delle parti, alla necessità che il contraddittorio si svolga davanti ad un giudice terzo e imparziale (secondo comma), il che evidentemente non è nell'autodichia, ed al fatto che contro le sentenze è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge (settimo comma).

Proprio riguardo alla sospetta violazione dell'art. 111 Cost., appare rilevante il fatto che la CEDU, nella sentenza 28 aprile 2009 (c.d. sentenza Savino), abbia si affermato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Convenzione, è «tribunale» non soltanto una giurisdizione di tipo classico, ma una qualsiasi autorità cui compete decidere, sulla base di norme di diritto, con pienezza di giurisdizione e a conclusione di una procedura organizzata, su una qualsiasi questione di sua competenza, adottando una decisione vincolante, non modificabile da un organo non giurisdizionale, ma in conclusione abbia statuito, quanto ai motivi di ricorso, l'assenza di indipendenza e di imparzialità degli organi giurisdizionali della Camera, ed in particolare dell'organo di appello, ritenendo che la sua composizione determini una inammissibile commistione, in capo agli stessi soggetti, tra l'esercizio di funzioni amministrative e l'esercizio di funzioni giurisdizionali: i componenti dell'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale, infatti, sono poi chiamati a giudicare sulle controversie aventi ad oggetto i medesimi atti amministrativi.

Ed in effetti - come rilevato dalla dottrina in sede di commento alla sentenza della CEDU - sembra mancare nella specie il carattere di terzietà dell'organo giudicante, che è attributo connaturale all'esercizio della funzione giurisdizionale, considerato ad esempio che le decisioni della Commissione contenziosa, ratificate col visto del Presidente del Senato, possono riguardare ricorsi contro decreti del Presidente del Senato.

A seguito di tale sentenza è da notare che nel Senato della Repubblica sono stati comunicati alla Presidenza taluni disegni di legge volti a superare il sistema dell'autodichia.

8.- È infine violato anche l'art. 113 Cost., secondo cui, contro gli atti della pubblica amministrazione (e tale è, per quanto sin qui detto,

l'Amministrazione del Senato rispetto agli atti di gestione del personale) è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa, in quanto l'autodichia preclude l'accesso agli organi di tutela giurisdizionale.

9.- In conclusione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sollevano d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del Regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971, come successivamente modificato, nella parte in cui attribuisce al Senato l'autodichia sui propri dipendenti, per contrasto con gli artt. 3, 24, 102, secondo comma, 111, commi primo, secondo e settimo, e 113, primo comma, della Costituzione.

*D'Almeida*

**P Q M**

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite civili, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del Regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971, e successive modifiche, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo comma, 111, commi primo, secondo e settimo, e 113, primo comma, della Costituzione.

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 12 febbraio 2013.

Il Presidente

*Roberto Zuccheri*

**IL CANCELLIERE**  
*Paola Francesca CAMPOLI*

**Depositata in Cancelleria**  
oggi, **6 MAG. 2013**  
**IL CANCELLIERE**  
*Paola Francesca CAMPOLI*